



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
( *Libero Consorzio Comunale di Enna* )

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 8 del 24 settembre 2020**

**OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19-08-2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16-06-2017 n. 100.**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 18:40, nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario, con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di deliberazione nel testo in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che sulla proposta testè approvata son stati resi ed acquisiti, come riportati sulla stessa, i prescritti pareri;
- 3) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**OGGETTO:** APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**DATO ATTO CHE:**

ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, questo Ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute individuando quelle da mantenere e quelle di cui procedere all'alienazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2017;

**ATTESO CHE**, ai sensi delle previgenti disposizioni di legge, occorre, comunque, procedere, alla rilevazione delle partecipazioni societarie di questo Ente alla data del 31/12/2019, al fine di poter deliberare la conferma o l'eventuale dismissione delle partecipazioni stesse.

**PRESO ATTO CHE** le attuali partecipazioni societarie di questo Ente sono quelle di seguito riportate e nello specifico:

<b>PARTECIPATA NOME</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>STATO</b>
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,36%	FALLIMENTO
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	2,46%	LIQUIDAZIONE
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	n attività
ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	n attività

<b>PARTECIPATA NOME</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>STATO</b>
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	In attività
Asmel consortile soc. - - Cons. A r.l.	12236141003	0,2%	In attività

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	Tramite	NOTE
Ambiente e Tecnologia Srl	01220960866	100%	Srr per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6	

**CONSIDERATO CHE** l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO CHE** il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;



## **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

### **SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 158/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.,

**CONSIDERATO CHE** le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMP 2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN - P.Iva 00046840864 - tel 0935 956045  
Mail [economicofinanziario.vg@comune.pec.it](mailto:economicofinanziario.vg@comune.pec.it) - - [settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it](mailto:settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it)



## **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**


### **SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

**RILEVATO CHE** la Corte dei Conti prescrive: “Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone: “...Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

**VISTO** il parere n. 44 del 07/09/2020 a firma del Collegio dei Revisori.

*per quanto sopra:*

#### SI PROPONE


1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100 e di seguito indicate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,36%	FALLIMENTO
CONSORZIO ATO N 5 ENNA	91025350868	2,46%	LIQUIDAZIONE
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	n attività
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	n attività
Asmel consortile soc. Cons. A r.l.	12236141003	0,2%	in attività
SRR Società per regolam. del serv. di gest. Rif. ATO n 6 Enna SOC. CONSORT. PER AZIONI	01201410865	5,14%	In attività

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN - P.Iva 00046840864 - tel. 0935/956045

Mail [economicofinanziario.vg@comune.pec.it](mailto:economicofinanziario.vg@comune.pec.it) - - - [settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it](mailto:settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it)



## **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

### **SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO**

2. Di prendere atto della relazione Tecnica ALLEGATA quale parte integrante della presente delibera;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata in merito alla partecipazione diretta non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di dare mandato al Sindaco in qualità di rappresentante legale di comunicare all'assemblea dei soci dalla SRR (regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6) di razionalizzare la società controllata Ambiente e Tecnologia Srl;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;





## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

### SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE - OGGETTO PROPOSTA:


APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D. LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16.06.2017 N. 100

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Valguarnera li, 04/05/2020

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Intericchia



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE** SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica 94019 Valguarnera Caropepe EN P.Iva 00046840864- tel 0935 956045

Mail [economicofinanziario.vg@comune.pec.it](mailto:economicofinanziario.vg@comune.pec.it) --- [settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it](mailto:settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it)



## Comune di Valguarnera Caropepe

Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.44 del 07.09.2020

Oggetto: "Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100".

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art.20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100", pervenuta a quest'Organo di revisione a mezzo PEC in data 12 agosto 2020;

Vista la nota del Responsabile del Servizio finanziario Prot. 0005635 del 05.05.2020 che si allega al presente parere;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

Viste le Linee guida per la ricognizione ed i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 24 D.Lgs. n. 175/2016) emanate dalla Corte dei Conti Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune di Valguarnera Caropepe (EN) detiene partecipazioni negli organismi per come elencati nella citata proposta di delibera consiliare;

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

dirette: ATO ENNAUNO S.p.A. in liquidazione, oggi in fallimento – Consorzio ATO Idrico n.5 Enna in liquidazione – GAL Rocca di Cerere – Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda – Asmel Consortile Soc. consortile a r.l. - S.R.R.. Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Ato n. 6 Enna Società consortile per azioni;

indirette: Ambiente e Tecnologia S.r.l. interamente posseduta dalla S.R.R..

Comune di Valguarnera Caropepe(EN) - Collegio dei Revisori dei Conti



## Comune di Valguarnera Caropepe

### Collegio dei Revisori dei Conti

Parere n.44 del 07.09.2020

In riferimento alle società dirette, questo Organo di Controllo rileva per quanto concerne l'Asmel Consortile Soc. consortile a r.l. , il Comune di Valguarnera Caropepe ha acquisito quote societarie nel mese di luglio 2019 senza il preventivo parere di questo Collegio dei Revisori dei Conti, così come disposto dall'art. 239 c.1 lettera b D.Lgs 267/2000.

Visto che l'atto da adottare rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett.(e) D.Lgs. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P. ;

Visto il parere favorevole del 04/05/2020 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott. Giuseppe Interlicchia;

#### Visti

lo statuto ed i regolamenti dell'Ente;

D.Lgs. 19/08/2016 n. 175;

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso, quest'Organo di controllo osserva, così come rilevato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che si rende necessario procedere alla razionalizzazione della società Tecnologia e Ambiente S.r.l., inoltre si ritiene che sia indispensabile procedere alla razionalizzazione delle quote di partecipazione dell'Asmel Consortile Soc. consortile a r.l..

Per quanto sopra detto questo Collegio dei Revisori dei Conti prende atto della proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui in oggetto;

#### INVITA ALTRESI' L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;

a comunicare gli esiti della presente ricognizione al dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "partecipazioni" del Dipartimento stesso e che copia della presente deliberazione si invia alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo

Comune di Valguarnera Caropepe(EN) - Collegio dei Revisori dei Conti



**Comune di Valguarnera Caropepe**

**Collegio dei Revisori dei Conti**

**Parere n.44 del 07.09.2020**

li, 07 settembre 2020

Dott.ssa Anna Maria Grazia Marchese – Presidente

Dott. Mario Patrizio Mellina – Componente

Dott. Carmelo Nolano – Componente

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

F.to: Dott. Francesco Fragale

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to: Dott. Andrea Varveri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 28-09-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

IL Resp. dell'Ufficio di Segreteria

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE